

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione. Rimborso dei dazi riscossi.

N. TAR 2020 - 023

N. PROTOCOLLO 127221/RU del 27 aprile 2020

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 132 del 27/4/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/571 della Commissione del 24 aprile 2020, che modifica, a decorrere **dal 28 aprile 2020**, il Regolamento in oggetto.

- Come è noto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (v. Tar 34 del 15/5/2013, prot. n. 59058 RU).
- In seguito a un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione (v. Tar 39 del 15/7/2019, prot. n.79535 RU).
- Successivamente, in seguito a un'inchiesta antielusione, la Commissione ha deciso di sottoporre, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, varie società precedentemente soggette a un'aliquota del dazio antidumping individuale del 17,9% all'aliquota del dazio del 36,1 % applicabile a «tutte le altre società» e di revocare il loro codice addizionale Taric individuale (v. Tar 77 del 13/12/2019, prot. n. 215010 RU).

Al riguardo, si fa ora presente che, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/571, **a decorrere dal 13 dicembre 2019**, le importazioni dei prodotti in questione fabbricati dalla società cinese "**Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd. («Jiaxing»)**", il cui codice addizionale Taric B632 era stato sostituito dal codice addizionale B999 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, tornano ad essere soggette ad un'aliquota definitiva del dazio antidumping del 17,9%, anziché del 36,1%. A tale società torna quindi ad essere attribuito il codice addizionale Taric individuale B632.

Ne consegue che l'importo dei dazi definitivi versato per le importazioni della suddetta società cinese, in eccesso rispetto all'aliquota del dazio del 17,9%, sono oggetto di rimborso o sgravio.

Come disposto dall'art. 2 del Reg.to (UE) 2020/571, le domande di rimborso e di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla legislazione doganale applicabile, entro il termine stabilito dall'articolo 121 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini di tale rimborso, il tasso di interesse da corrispondere sarà quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

Per maggiori informazioni, si rimanda comunque alla consultazione del regolamento (UE) 2020/571, che ad ogni buon fine si allega alla presente comunicazione.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/571 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, e che stabilisce il rimborso dei dazi riscossi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Omissis

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, la seguente società è reinserita nell'elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Società	Codice aggiuntivo TARIC
«Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd.	B632».

Articolo 2

L'importo dei dazi definitivi versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo stabilito all'articolo 1 è oggetto di rimborso o sgravio.

Le domande di rimborso e di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla legislazione doganale applicabile, entro un termine stabilito all'articolo 121 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Quando un importo deve essere rimborsato, il tasso di interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 13 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2020.